

02/04/2026

PU 4-1/2026



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
Il Tribunale Ordinario di Paola,

*Ufficio Procedure Concorsuali*

in composizione collegiale, nella persona dei seguenti magistrati:

dott.ssa Federica Laino	Presidente
dott. Matteo Torretta	Giudice rel.
dott.ssa Ludovica Esposito	Giudice

riunito in Camera di Consiglio, ha emesso, sentito il giudice relatore, la seguente

**SENTENZA**

letto il ricorso per dichiarazione di apertura della liquidazione controllata depositato nell'interesse di FERDINANDO MATERA;

esaminati gli atti ed i documenti e viste le risultanze delle informative acquisite;

sentito il Giudice Relatore in camera di consiglio;

ritenuta la competenza del Tribunale adito, atteso che parte resistente ha la sede nel circondario del medesimo Ufficio;

considerato che il debitore è soggetto alla disciplina della liquidazione controllata, secondo quanto previsto dagli artt. 268 e ss. CCII;

ritenuto che FERDINANDO MATERA versi effettivamente in stato di sovraindebitamento, attesa l'impossibilità di far fronte con le risorse patrimoniali e reddituali disponibili al pagamento delle passività accumulate, per come risulta anche dalla relazione dell'OCC, predisposta ai sensi dell'art. 269 CCII,

ritenuto che l'omessa indicazione da parte dell'OCC dell'esistenza della procedura mobiliare R.G.E. n. 155/2025 non appaia indicativa di una radicale inattendibilità del quadro informativo offerto dal gestore designato dall'OCC, dal momento che in più punti della relazione è chiaramente indicato che l'attivo mobiliare da acquisire per il soddisfacimento del ceto creditorio è rappresentato proprio dalla somma di euro 485.069,79 fatta oggetto di sequestro in sede penale e poi dissequestrata (si veda, ad esempio, pag. 22 della relazione);

ritenuto che nemmeno la valutazione del tutto personale del gestore dell'OCC sul carattere non fraudolento degli atti di donazione del 2021, perché ritenuti espressione di *"una mera riorganizzazione dei rapporti patrimoniali familiari, priva di nesso causale con l'aggravamento dell'insolvenza"*, appaia particolarmente significativa nella prospettiva della denunciata inattendibilità e/o carenza dell'attestazione, dal momento che, anche





con riferimento agli atti donativi, è fatto espresso riferimento in altre parti della relazione della suscettibilità di revocatoria (cfr. ad esempio pag. 17 della relazione dell'OCC);

ritenuto pertanto che ricorrano i presupposti soggettivi e oggettivi per la dichiarazione di apertura della liquidazione controllata;

ritenuto, inoltre, che quanto al reddito da acquisire alla procedura, tenuto conto delle entrate complessive di euro 4115,00 (euro 3.019,00 a titolo di reddito disponibile del debitore ed euro 1096,00 a titolo di reddito del figlio Luca) e del fabbisogno mensile della famiglia (euro 2.707,19), diversamente da quanto prospettato dal gestore, appaia congruo apprendere dalla retribuzione mensile del debitore la somma di euro 1000 e l'intera tredicesima mensilità;

ritenuta l'insussistenza delle condizioni per la nomina a liquidatore del gestore designato dall'OCC, dal momento che l'incompletezza informativa – anche se superabile per come sopra evidenziato – della relazione ex art. 269 CCII, la prospettazione di soluzioni scarsamente compatibili con le finalità della procedura di liquidazione (quali ad esempio il mantenimento della situazione occupativa degli immobili sottoposti alla procedura esecutiva 950/2023 trib. Milano benché a questa non opponibile) e la non divisibilità delle valutazioni in merito ai conteggi effettuati per la determinazione della quota di reddito da acquisire alla procedura, perché parametrati su un nucleo familiare di 4 persone, senza prendere in considerazione i redditi complessivamente acquisiti dal nucleo medesimo, non lascino intravedere una gestione della procedura secondo criteri di assoluta imparzialità;

ritenuto, pertanto, che occorra nominare altro liquidatore, da attingere nell'albo dei gestori OCC;

visto l'art. 270 CCII,

#### DICHIARA

l'apertura della liquidazione controllata nei confronti di **FERDINANDO MATERA** (C.F. MTRFDN65A15C352U) con sede in VIA REGINA ELENA N. 56 SAN LUCIDO;

#### NOMINA

il dott. Matteo Torretta quale Giudice Delegato per la procedura

#### NOMINA LIQUIDATORE

il dott. **Adolfo Zupi**, iscritto all'albo circondariale dei gestori OCC il quale alla luce dell'organizzazione dello studio e sulla base delle risultanze dei rapporti riepilogativi ex art. 130 u.c. CCI risulta allo stato in grado di rispettare i termini di cui all'art. 213 CCI, con invito ad accettare l'incarico entro due giorni dalla comunicazione della nomina;

#### AUTORIZZA

il liquidatore, con le modalità di cui agli artt. 155 *quater*, 155 *quinquies* e 155 *sexies* disp. att. c.p.c.:





- 1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
- 2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
- 3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla L.30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
- 4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
- 5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;
- 6) ad accedere al pubblico registro automobilistico;

#### **ORDINA**

al debitore sottoposto a liquidazione controllata di depositare entro sette giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie - in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 *bis* c.c. - i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 CCI;

#### **ASSEGNA**

ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato un termine non superiore a 90 giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione virgola di rivendicazione odi ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'articolo 201 CCII.

#### **AVVISA**

i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del Curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute; nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal Curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. art. 10, co. 3, CCI;

#### **ORDINA**

La consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione, ad eccezione della casa di abitazione del debitore e di una sola autovettura, ove necessaria per le esigenze personali e familiari del debitore.

#### **DISPONE**





l'inserimento della sentenza nel sito Internet del tribunale e la notifica al debitore, ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto della liquidazione. Dispone, inoltre, che, nel caso in cui il debitore svolga attività di impresa, che la sentenza sia pubblicata presso l'Ufficio del Registro delle imprese.

#### **ORDINA**

in presenza di beni immobili o di mobili registrati, la trascrizione della sentenza presso gli uffici competenti;

#### **SEGNALA**

al liquidatore che deve tempestivamente comunicare al Registro delle Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso della fallita;

#### **DISPONE**

altresì che dalla retribuzione mensile del debitore resti acquisita alla procedura una somma di euro 1000, oltre alla tredicesima mensilità per intero, e che la restante parte del reddito mensile sia riservata al sostentamento personale del debitore e della sua famiglia.

#### **DISPONE INFINE**

la prenotazione a debito del presente atto e sue conseguenze a sensi dell'art. 146 DPR 30.05.02 n. 115.

Così deciso in Paola, nella camera di consiglio del 30/03/2026

Il giudice estensore

Matteo Torretta

Il Presidente

Federica Laino

